

## REGOLAMENTO (CEE) N 2390/89 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1989

che stabilisce le norme generali per l'importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 70, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che le regole generali per l'importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve stabilite dal regolamento (CEE) n. 354/79 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2244/89 <sup>(4)</sup>, sono state modificate in modo sostanziale; che, in seguito alle numerose operazioni di codificazione cui è stata sottoposta la regolamentazione comunitaria del settore vitivinicolo, è opportuno, a scopo di maggiore chiarezza, procedere alla codificazione del citato regolamento;

considerando che l'articolo 70, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 prevede che i prodotti importati contemplati da detto articolo devono essere corredati di un attestato e di un bollettino d'analisi rilasciati da un organismo o servizio designato dal paese terzo di cui i prodotti stessi sono originari; che è necessario precisare le condizioni cui deve rispondere il bollettino d'analisi;

considerando che è opportuno avvalersi della possibilità — prevista all'articolo 70, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 822/87 — di esentare dall'obbligo di presentare l'attestato e il bollettino d'analisi i prodotti importati da paesi terzi, condizionati in piccoli recipienti e trasportati in quantità limitata; che, per facilitare il controllo, questa seconda condizione può considerarsi soddisfatta ove si tratti di importazioni da paesi terzi le cui esportazioni annuali verso la Comunità siano globalmente già assai ridotte; che, in tal caso, per evitare distorsioni di traffico, i vini devono essere non soltanto originari ma anche provenienti dai paesi in questione;

considerando che alcuni paesi terzi, che hanno sottoposto i loro produttori di vino a un efficace regime di controllo esercitato dagli organi o dai servizi dei detti paesi terzi, di cui

all'articolo 70, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 822/87, hanno auspicato di poter autorizzare i produttori di vino a rilasciare essi stessi l'attestato e il bollettino d'analisi previsti in tale lettera; che, per facilitare gli scambi con detti paesi terzi nella misura in cui essi abbiano contratto con la Comunità impegni che comportino clausole relative al rafforzamento della collaborazione in materia di repressione delle frodi e mantengano buone relazioni commerciali con la Comunità, è opportuno consentire che, analogamente a quanto è previsto per i vini di origine comunitaria, i documenti rilasciati dai produttori possano essere considerati documenti rilasciati dai suddetti organi o servizi, sempreché essi forniscano garanzie adeguate ed esercitino un efficace controllo sul rilascio di tali documenti;

considerando che, per mettere alla prova l'efficacia di questo nuovo dispositivo, occorre prevedere sin d'ora che l'applicazione di queste regole sia limitata a un periodo di prova;

considerando che, data la necessità di assicurare una rapida ed efficace protezione dei consumatori, appare indispensabile prevedere la possibilità di sospendere l'applicazione delle misure introdotte, anche prima del termine del periodo di prova, nel caso di possibile pregiudizio per la salute dei consumatori o di frodi;

considerando che, per facilitare gli scambi con paesi terzi che possono offrire garanzie adeguate in materia di elaborazione dei vini, è opportuno prevedere che possano essere fornite soltanto alcune indicazioni per quanto riguarda i vini originari di detti paesi terzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. L'attestato e il bollettino d'analisi di cui, rispettivamente, all'articolo 70, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino del regolamento (CEE) n. 822/87 sono oggetto di un unico documento, di cui:

- a) la parte «attestato» è rilasciata da un organismo del paese terzo di cui sono originari i prodotti e incluso in un elenco da stabilire;
- b) la parte «bollettino d'analisi» è rilasciata da un laboratorio ufficiale riconosciuto dal paese terzo di cui sono originari i prodotti e incluso nell'elenco di cui alla lettera a).

<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 31.

<sup>(2)</sup> GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 97.<sup>(4)</sup> GU n. L 216 del 27. 7. 1989, pag. 1.